

CALCIO A 11

COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 08 APRILE 2026

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

Con la lettera "S" viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato

Open B - a 11 - Champions Cup

Giocatori in diffida

BRESSO 4: MANNARINO DANIEL (6^a ammonizione - gara 20257641A0102)

Allievi a 11 - Primav

Delibera gara: 2025205AA0103 : SPORTING C.B. SCB - FENICE

IL GIUDICE SPORTIVO

Esaminati gli Atti Ufficiali e accertato che la società FENICE ha impiegato l'atleta sig. NUNGA SHAMBOSENGE EMANUELE in posizione irregolare, in quanto squalificato per 1 gara con Comunicato Ufficiale n° 21 del 11/03/2026

VISTI

gli articoli 26 e 41 del Regolamento di Giustizia

RITENUTO

che tale condotta integra violazione delle disposizioni del Regolamento di Giustizia

DELIBERA

- 1) di infliggere alla società FENICE la perdita della gara con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 3;
 - 2) di dichiarare che la squalifica inflitta all'atleta della società FENICE sig. NUNGA SHAMBOSENGE EMANUELE non è da ritenersi scontata e avrà esecuzione a decorrere dalla prima gara utile trascorse 24 ore dalla pubblicazione del presente Comunicato;
 - 3) di squalificare per 4 gare il Dirigente Accompagnatore della società FENICE sig. AVALLONE LORENZO EMANUELE;
 - 4) di comminare alla società FENICE un'ammenda di Euro 40;
 - 5) di infliggere alla società FENICE una penalità utile ai fini dell'esclusione dal Torneo Primavera, con aggiornamento del totale delle penalità maturate a n. 1 penalità.
- Delibera affissa all'Albo in data 08/04/2026